

(CH). Attività svolta: produzione mangimi per uso zootecnico. Codice IPPC: 6.4 b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

DI AGGIORNARE A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

(comma 1 - art. 29-nonies - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

L'Autorizzazione integrata ambientale n. 198/132 del 30/06/11 rilasciata alla ditta Dell'Aventino srl, relativa all'impianto di produzione di mangimi per uso zootecnico sito in via SP Pedemontana n.8 del Comune di Fossacesia (CH).

Art. 2

Il presente provvedimento decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato .

Omissis

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e all' art. 1 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE 26.10.2012, n. DC7/158:

D.M. 5 agosto 1994 sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata – Determinazioni regionali -. Aggiornamento costi alla variazione dell'indice ISTAT -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l'art. 3, lett. "n" ed art. 4 lett. "g", relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

Visto il Decreto Ministeriale del 05 Agosto 1994;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 ed in particolare l'art. 62 comma 2° lettere "a" e "b", con cui è stato soppresso il C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) ed il suo Segretario Generale;

Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 6599, n. 5327 e n. 192, rispettivamente dell'08/09/1992, del 06/11/1995 e del 10/02/1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto

Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 la materia è stata trasferita alle Regioni;

- con la L.R. 3 marzo 1999 n° 11 la determinazione dei costi massimi dell'edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione – art. 47 punto “d”-;

Dato atto che con la deliberazione di G.R. n° 615 del 13.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010:

- sono stati approvati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;
- è stato incaricato il Dirigente del Servizio competente per materia, Servizio Edilizia Residenziale, di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT;

Accertato che, come pubblicato nella banca dati ufficiale dell' ISTAT consultabile presso il sito internet dello stesso Istituto, Serie Storiche Tab.1., la variazione percentuale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali riferita al Giugno 2012 risulta essere pari all'indice di + 7,70%;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per adeguare alla data del Giugno 2012 i precedenti limiti di costo alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT , relative al costo di costruzione di un fabbricato residenziale secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70%, che trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto 1;

DETERMINA

Di stabilire, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 615 del 13.09.2010 - pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010 -, che i limiti massimi di costo per

gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale sono aggiornati alla data del Giugno 2012, sulla base delle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT così come pubblicate sul sito informatico dello stesso Istituto, secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70% , e trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”.

Il predetto adeguamento trova applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Elio Iagnemma

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 23.10.2012, n. DH32/52:

Artt. 43, 44 e 45 del Reg. CE 1198/2006 - Asse IV del P.O. FEP 2007/2013 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” – Approvazione Avvisi pubblici per la prima attuazione di interventi a regia regionale diretti a beneficiari pubblici nel territorio dei GAC “Costa dei Trabocchi scarl” e “Costa Blu”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito “regolamento FEP”) , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006, ed in particolare l'art. 38;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 16;

Considerato che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Ope-